

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1947

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato MESSINETTI

Annunziata il 19 aprile 1951

Demolizione delle baracche esistenti nei rioni « Carmine » e « Marinella » di Crotone e loro sostituzione con case popolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Stando così come stanno le cose in materia edilizia nel nostro Paese, la proposta di legge che io mi permetto sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione potrà sembrare una cosa azzardata se non addirittura ingiusta: un tentativo dettato da spirito di campanile senza tener conto dell'equità e della giusta e proporzionata elargizione delle provvidenze statali.

Quando, su un piano nazionale si registra una carenza di alloggi, che si aggira intorno a 14 milioni di vani, richiedere somme considerevoli per risolvere il problema edilizio di una sola città, giustifica senz'altro un atteggiamento di diffidenza ed una certa prevenzione in tutti voi nel considerare con serenità e con la obiettività necessaria ciò che io vado a sottoporre alla vostra attenzione ed al vostro giudizio.

La situazione edilizia è senz'altro molto grave in tutto il territorio nazionale, ma, pur tuttavia, bisogna considerare caso da caso e, non potendo affrontare in pieno e contemporaneamente tutto il problema, bisogna valutare l'urgenza e l'inderogabilità di ciascuno dei casi che ci si presenta.

È vero, dunque, che in Italia mancano 14 milioni di vani, ma è pur vero che, quando parla di vani, la statistica si riferisce unicamente e semplicemente ad ambienti di civile abitazione, in quanto essa non ha mai considerato come tali gli immondi abituri, le tane fetide ed antigieniche di cui si interessa l'attuale mia proposta di legge.

Nella città di Crotone, centro industriale e commerciale molto importante della Calabria, vi sono oltre 10 mila cittadini (circa un terzo della popolazione) che vivono in luride e sconnesse baracche, fatte di pezzi di legno e di bande di lamiera, raccattate tra le immondizie in condizioni igieniche tali da costituire una vergogna per un paese civile e dove « il villaggio degli straccioni » della favola di Zavattini non è più una fiaba ma una realtà tragica e mortificante.

I baraccamenti, se così si possono chiamare, sono installati in due rioni « Carmine » e « Marinella », dove gli uomini vivono come le bestie ed insieme alle bestie, in una promiscuità che offende ogni e qualsiasi principio morale, dove la tubercolosi e le malattie infettive mietono vittime su vittime e dove la delinquenza e la prostituzione sono la logica e necessaria conseguenza della miseria e dello squallore di quella gente, condannata a vivere ai margini di ogni civile ed umana convivenza.

Il risanamento di questi due quartieri di Crotone è, pertanto, cosa che si impone e non ammette dilazioni di sorta. Si tratta di un problema morale e sociale di tale vastità, che nessuna Amministrazione comunale potrà mai risolvere con mezzi propri, giacché le finanze comunali sono quelle che sono e nessuno di voi le può ignorare, mentre, d'altra parte, il nostro stato di estremo abbandono e di estrema miseria fa parte di quel dramma meridionale, conseguenza di una quasi secolare politica di assenteismo e di sfruttamento da parte del Governo centrale.

Lo Stato unitario ha verso il Mezzogiorno dei doveri, che sono assolutamente preminenti e dico preminenti, giacché da noi si tratta di soddisfare ai bisogni più elementari perché la vita di un uomo possa essere distinta da quella degli animali: giacché noi chiediamo opere che sono le più strettamente indispensabili alla vita umana. Lo Stato, pertanto ha il dovere imprescindibile di intervenire e subito.

Per Crotona le baracche che dovranno essere demolite sono circa 1200, ma siccome in ognuna di esse vivono in media due fa-

miglie, gli alloggi da costruire si aggirano intorno ai 2500. Onorevoli colleghi, dopo quanto io mi sono permesso di richiamare alla vostra memoria di italiani ed alla vostra coscienza di legittimi rappresentanti del popolo, io penso che questa proposta di legge non vi sembrerà più oltre né strana, né ingiusta. Da una parte bisogna pur iniziare questa grande e necessaria opera di risanamento e di rinascita e cominciare dalle località più arretrate e più depresse è opera saggia di equità e di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato assume a suo carico la spesa per il risanamento dei quartieri « Carmine » e « Marinella » della città di Crotona e per la costruzione di case popolari in sostituzione delle baracche esistenti in detti quartieri e che saranno abbattute.

ART. 2.

La gestione delle abitazioni che saranno costruite ai sensi dell'articolo precedente sarà affidata al comune di Crotona, che vi provvederà con contabilità separata.

ART. 3.

Le case di nuova costruzione saranno assegnate alle famiglie già alloggiate nelle baracche.

ART. 4.

Il canone di fitto da corrispondersi sarà formato dalla quota spese di amministrazione, aumentata dalla quota spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da determinarsi preventivamente, anno per anno, dalla Commissione di cui al successivo articolo 7; il tutto maggiorato dell'interesse annuo dell'1 per cento sul costo di ciascuna abitazione.

La quota di canone costituita dagli interessi sarà versata all'erario dello Stato.

ART. 5.

Gli assegnatari, purché ne facciano richiesta entro il quinquennio, potranno acquistare la proprietà della casa ad essi assegnata contro il pagamento del prezzo di costo, maggiorato degli interessi a scalare.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'1 per cento e della quota spese di amministrazione: il tutto da corrispondersi a rate uguali in 25 anni. Le rate del prezzo e degli interessi saranno versate all'erario dello Stato.

Le case acquistate dagli assegnatari non potranno essere alienate a titolo oneroso entro il primo decennio dall'acquisto.

Decorso il quinquennio, il comune di Crotona, potrà chiedere la cessione in proprietà delle case non acquistate dagli inquilini assegnatari, applicandovi in tal caso le modalità e le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1942, n. 581.

ART. 6.

Ai proprietari delle baracche da abbattersi sarà corrisposto un indennizzo di esproprio stabilito in seguito a perizia da parte di un funzionario del Genio civile.

ART. 7.

All'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione ed alla determinazione del canone di affitto provvederà un'apposita Commissione composta dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, da un funzionario del Genio civile e da due rappresentanti degli aventi diritto alla assegnazione stessa.

ART. 8.

Gli atti ed i contratti inerenti all'applicazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, salvo ove siano soggetti al pagamento delle imposte fisse di registro ed ipotecarie, degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dei diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per la somma di un miliardo di lire con nota di variazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52 e con stanziamento negli stati di previsione della spesa del Ministero suddetto per i tre successivi esercizi finanziari come appresso:

Esercizio finanziario 1952-53	L. 1.000.000.000
» » 1953-54	» 1.000.000.000
» » 1954-55	» 1.000.000.000

ART. 10.

Della esecuzione della presente legge è incaricato il Ministero dei lavori pubblici.